

Art. 11 ter – Clausola compromissoria.		Art. 11 ter Nuove assunzioni di personale viaggiante	commento
CCNL 2013-2015		modifica del 03/12/2017	
<p>1. Le parti stipulanti, in applicazione del DLGVO n.80 del 31/3/1998 e del DLGVO n.387 del 29/10/1998, istituiscono gli uffici sindacali di conciliazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie individuali o seriali.</p> <p>2. Qualora il tentativo di conciliazione produca esito positivo sarà stilato apposito verbale nel quale saranno precisati i termini di dissenso tra le parti. Ciascuna delle parti può attivare volontariamente richiesta di arbitrato. Se tale richiesta è accolta dall'altra parte la controversia sarà devoluta al collegio arbitrale.</p> <p>3. L'ufficio sindacale di conciliazione di cui al comma 1 e il collegio arbitrale di cui al comma 2 sono costituiti e disciplinati ai sensi del regolamento funzionale riportato nell'allegato 2 del presente CCNL di cui fa parte integrante.</p> <p>4. In ogni caso le parti hanno il diritto di ripensamento entro 10 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione che la segreteria del collegio invierà alle parti avviando formalmente la procedura con lettera raccomandata A.R.</p> <p>5. Il ricorso alla via giudiziaria è ammesso solo dopo aver esperito il tentativo di conciliazione.</p> <p>6. Per le controversie riguardanti la natura continua o discontinua dell'attività del conducente a norma degli artt. 11 e 11 bis del presente contratto, il collegio decide esclusivamente secondo norme di legge e contratto collettivo, accertando se sussistano e non sussistano le condizioni oggettive della continuità o della discontinuità.</p> <p>7. Il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere esperito nei casi in cui non è previsto dalla legge, fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 11 bis.</p>	sostituita da:	<p>Al fine di favorire l'inserimento di personale viaggiante e dare impulso alla buona e stabile occupazione, nonché per contenere il ricorso al distacco e alla somministrazione transnazionale e favorire altresì processi di reshoring, le imprese di autotrasporto che non hanno attivato e realizzato processi di riduzione di personale nel corso dell'ultimo anno, possono procedere ad assunzioni con le seguenti modalità, previa verifica positive con le RSU ove esistenti e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL competenti territorialmente e le loro RSA</p> <p>Al lavoratori neopatentati, titolari di patente di guida da meno di tre anni, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminate sarà applicator il seguente trattamento economico:</p> <p>--90% della retribuzione tabellare per il primo anno</p> <p>---90% della retribuzione tabellare per il secondo anno</p> <p>----95% della retribuzione tabellare per il terzo anno</p> <p>100% della retribuzione tabellare dal quarto anno</p>	<p>Strumento per finanziare le imprese a nuove assunzioni a costi bassi (a carico dei lavoratori) e con formazione a carico dello stato</p> <p>ASSUNZIONE DEI NEOPATENTATI</p> <p>Con riduzione di salario per i primi 3 anni ... una norma sicuramente migliore dell'art. 57 "Apprendistato professionalizzante" (10%) ma senza vincoli per i datori di lavoro come da legge ... CHE NON VIENE ABOLITA! Insomma un giovane per essere sfruttato non ci sono grandi limiti diverso per poter guidare auto sportive ...</p>